

Deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2024, n. 5-8545

Provvedimenti organizzativi approvati con D.G.R. n. 75-1305 del 30 dicembre 2009 e s.m.i. mediante la sostituzione dell'art. 32 che disciplina il Nucleo di Valutazione di cui all'art. 36 quinquies della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23. Modifiche.



Seduta N° 455

Adunanza 13 MAGGIO 2024

Il giorno 13 del mese di maggio duemilaventiquattro alle ore 08:30 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Maurizio Raffaello MARRONE

DGR 5-8545/2024/XI

OGGETTO:

Provvedimenti organizzativi approvati con D.G.R. n. 75-1305 del 30 dicembre 2009 e s.m.i. mediante la sostituzione dell'art. 32 che disciplina il Nucleo di Valutazione di cui all'art. 36 quinquies della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23. Modifiche.

A relazione di: (Cirio), Carosso

Premesso che:

- gli articoli 14 e 14 bis del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "*Attuazione delle Legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*", disciplinano la costituzione e le competenze relative agli organi di valutazione della performance;
- l'articolo 36 quinquies della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), nell'istituire il Nucleo di Valutazione, stabilisce che l'Organismo indipendente di valutazione sia composto da tre componenti esterni in possesso di comprovata esperienza di management, di valutazione della performance, di gestione, organizzazione e valutazione del personale e di controllo di gestione;
- il citato art. 36 quinquies ha disciplinato anche la composizione dell'organismo, prevedendo che i componenti siano nominati dalla Giunta regionale su designazione:
 - uno della Giunta regionale;
 - uno dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
 - uno d'intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con funzioni di Presidente del Nucleo di Valutazione;
- le D.G.R. n. 75-13015 del 30 dicembre 2009 (Approvazione del provvedimento organizzativo che disciplina le materie di cui alle lettere e), f), g), j), k) e l) del comma 1 dell'art. 5 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale") e n. 29-6135 del 15 dicembre 2017

(Modificazioni ai provvedimenti organizzativi approvati con D.G.R. n. 75-1305 del 30 dicembre 2009 e s.m.i. mediante la sostituzione dell'art. 32 che disciplina il Nucleo di Valutazione di cui all'art. 36 quinquies della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23. Approvazione dell'avviso pubblico per la designazione e nomina del componente esterno del Nucleo di Valutazione, per la Giunta regionale) hanno puntualmente definito le funzioni del Nucleo di Valutazione.

Considerato che l'art. 32 dell'atto organizzativo adottato con la citata D.G.R. n. 75-13015 del 30 dicembre 2009 e successivamente modificato con la D.G.R. n. 29-6135 del 15 dicembre 2017 non disciplina la durata e il rinnovo dell'organismo.

Dato atto che:

- risulta pertanto necessario integrare il testo dell'art. 32, definendo la durata e le modalità di rinnovo del Nucleo di Valutazione e apportando al contempo alcune modifiche di coordinamento rispetto alla recente normativa nazionale di cui al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113), approvando quindi il testo dell'art. 32 come risulta dall'allegato A alla presente deliberazione;
- la durata e le modalità di rinnovo del Nucleo di Valutazione vengono definite in analogia a quanto previsto dall'art. 14-bis del d.lgs. 150/2009 per gli Organismi Indipendenti di valutazione.

Dato atto altresì che il testo dell'art. 32, così come sopra riformulato, trova applicazione già al Nucleo di Valutazione in carica, al fine di garantire le funzioni del Nucleo anche nella fase elettorale e di avvio della nuova legislatura.

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di modificare il testo dell'art. 32 dell'allegato all'atto organizzativo, adottato con la citata D.G.R. n. 75-13015 del 30 dicembre 2009 e successivamente modificato con la D.G.R. n. 29-6135 del 15 dicembre 2017, così come risulta dall'allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, applicandolo già al Nucleo di Valutazione in carica.

Dato atto dell'acquisizione dell'intesa, sull'art. 32 citato come riformulato, da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in data 9 maggio 2024, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 23/2008.

Visti:

- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante *"Attuazione delle Legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 recante *"Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"*;
- la D.G.R. n. 75-13015 del 30 dicembre 2009 *"Approvazione del provvedimento organizzativo che disciplina le materie di cui alle lettere e), f), g), j), k) e l) del comma 1 dell'art. 5 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 «Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale»"*;
- la D.G.R. n. 6135 del 15 dicembre 2017 *"Modificazioni ai provvedimenti organizzativi approvati con D.G.R. n. 75-1305 del 30 dicembre 2009 e s.m.i. mediante la sostituzione dell'art. 32 che disciplina il Nucleo di Valutazione di cui all'art. 36 quinquies della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23. Approvazione dell'avviso pubblico per la designazione e nomina del componente esterno del Nucleo di Valutazione, per la Giunta regionale"*;
- la D.G.R. n. 8-3290 del 28 maggio 2021 *"Art. 36 quinquies Legge regionale 23/2008. Nomina dei componenti il Nucleo di Valutazione per il triennio 2021-2024"*;
- la D.G.R. n. 25-3453 del 23 giugno 2021 recante *"D.G.R. n. 8 – 3290 del 28 maggio 2021 «Art. 36 quinquies Legge regionale 23/2008. Nomina dei componenti il Nucleo di Valutazione per il triennio 2021-2024» - D.U.P. n. 103/2021 «Revoca parziale della DUP n.90/2021 e proposta di decadenza del componente del Nucleo di Valutazione della Regione Piemonte designato ai sensi dell'art. 36 quinquies, comma 3, lettera b), l.r. 23/2008» - Modifica parziale"*;
- la D.G.R. n. 4-8114/2024/XI del 31 gennaio 2024 recante *"Approvazione del Piano integrato di*

attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024".

Attestato che, ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte in quanto il provvedimento ha natura organizzativa.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di Legge,
delibera

- di modificare il testo dell'art. 32 dell'allegato all'atto organizzativo, adottato con la citata D.G.R. n. 75-13015 del 30 dicembre 2009 e successivamente modificato con la D.G.R. n. 29-6135 del 15 dicembre 2017, così come risulta dall'allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
- che il testo dell'art. 32, così come sopra riformulato, trova applicazione già al Nucleo di Valutazione in carica;
- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e sul Sito istituzionale della Regione Piemonte, nella sezione di Amministrazione trasparente dedicata agli OIV, ai sensi dell'art. 10, c. 8, lett. c) del d.lgs. 33/2013.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-8545-2024-All_1-Allegato_art._32_finale_ok.pdf



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Art. 32
Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di valutazione (NdV) della Regione Piemonte unico per il personale del ruolo della Giunta regionale e del Consiglio regionale è istituito ai sensi dell'art. 36 *quinquies* della l.r. 23/2008.
2. Il Nucleo di cui al comma 1 è composto da tre esperti esterni in possesso di comprovata esperienza di management, di valutazione della performance, di gestione, organizzazione e valutazione del personale e di controllo di gestione. I componenti sono nominati dalla Giunta regionale, di questi uno è designato dalla Giunta regionale, uno è designato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed uno è scelto d'intesa tra i due organi e svolge funzioni di Presidente del Nucleo di valutazione.

La durata dell'incarico di componente del Nucleo di Valutazione è di tre anni; il Nucleo di valutazione rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Organismo e comunque per non più di sei mesi.

L'incarico di componente del Nucleo di Valutazione è rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.

Gli stessi sono supportati dai direttori regionali competenti in materia di risorse umane dei due ruoli della Giunta e del Consiglio regionale.

3. Ai componenti del NdV spetta una indennità annua nella misura fissata con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili.
4. Svolge funzioni di segretario verbalizzante del Nucleo di Valutazione un funzionario individuato con ordine di servizio nell'ambito della Direzione competente in materia di risorse umane.
5. L'attività dei componenti deve essere conforme alla posizione di autonomia e indipendenza riconosciuta al Nucleo di Valutazione.
6. Le attività svolte dal Nucleo di Valutazione della Regione Piemonte sono riconducibili:
 - a) alle funzioni attribuite dall'art 36 *quinquies* della l.r. 23/2008:
 - ✓ l'elaborazione di linee guida e proposte sui sistemi di valutazione dell'ente, garantendone la corretta applicazione;
 - ✓ la verifica e l'attestazione della correttezza dei processi di valutazione e dell'utilizzo dei premi;
 - ✓ la validazione della relazione che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
 - ✓ il supporto agli organi politici per la definizione della metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali e non e correlato sistema retributivo;
 - ✓ lo svolgimento dei compiti che la normativa attribuisce agli OIV in materia di Anticorruzione e trasparenza;
 - ✓ lo svolgimento dei compiti previsti dai Sistemi di Valutazione e gli altri compiti individuati, tenuto conto anche dei principi di cui all'articolo 14 del d. lgs. 150/2009, con i provvedimenti organizzativi di cui all'articolo 5;
 - b) agli ulteriori principi generali espressi dall'art. 14 del Dlgs 150/2009:
 - ✓ monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - ✓ comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione;
 - ✓ promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
 - ✓ verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - c) ai principi espressi dalla legge 190 del 2012 e a quanto stabilito all'art.44 del dlgs 33/2013:

- ✓ verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione quale sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori;
 - ✓ utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.
7. Il Nucleo di Valutazione definisce ed approva un regolamento interno per il suo funzionamento.
 8. Il Presidente del Nucleo di Valutazione rappresenta l'organismo, mantiene i rapporti istituzionali e convoca le riunioni, definendone l'Ordine del Giorno.
 9. Per la validità delle riunioni del Nucleo di Valutazione è necessaria la presenza:
 - a) di tutti i componenti per le riunioni a carattere decisionale.
 - b) del Presidente e di un componente per le riunioni istruttorie e di lavoro ordinario;
 10. I componenti del Nucleo di Valutazione hanno accesso ai documenti amministrativi dell'Ente necessari allo svolgimento delle loro funzioni e possono chiedere informazioni o copie di atti o documenti ai responsabili delle strutture, fermo restando l'obbligo della riservatezza dei dati acquisiti. La richiesta avviene per il tramite del Presidente o del Segretario verbalizzante quando incaricato.
 11. Il Nucleo di Valutazione riferisce almeno una volta all'anno alla Giunta ed all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, attraverso una relazione seguita eventualmente da apposito incontro, gli esiti della propria attività, indicando le criticità incontrate e le aree di miglioramento.
 12. Il Nucleo di Valutazione o una sua rappresentanza può incontrare, anche congiuntamente, i Comitati di coordinamento delle direzioni regionali della Giunta regionale e del Consiglio regionale.